

Facchinaggio

L'impresa che intende svolgere l'attività di facchinaggio e movimentazione merci, prevista dal D.M. 221/2003, per iscriversi al Registro delle Imprese o per aggiungere tali attività a quelle già esercitate deve presentare tramite ComUnica una pratica telematica, al Registro Imprese del luogo dove intende esercitare, avendo cura di allegare la S.C.I.A.

I soggetti giuridici che possono essere abilitati alle attività di cui sopra, sono le imprese singole o associate regolarmente iscritte al Registro delle imprese.

Poiché tale attività è prerogativa delle imprese non possono essere abilitate ad esempio le associazioni e tutti i soggetti "non imprese" disciplinati nel primo libro del codice civile.

Se l'impresa partecipa agli appalti indetti secondo la normativa comunitaria deve richiedere l'iscrizione in una fascia di classificazione in base al volume d'affari al netto dell'IVA.

L'ufficio Registro Imprese, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990, in caso di accertata carenza dei requisiti entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a "conformarsi" entro il termine di trenta giorni.

*/

Allegati  [Informazioni su normativa, elenco adempimenti, diritti e modulistica agg. 2020](#) [1]

Ultima modifica: Martedì 29 Dicembre 2020

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://www.as.camcom.it/registro-imprese-rea/attivita-regolamentate/facchinaggio>

Collegamenti

[1] https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/facchinaggio.pdf